

Publicato il 28/09/2023

**N. 14401/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05072/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5072 del 2022, proposto da Ditta Covo Garibaldino di Anna di Virgilio, 2p S.r.l.S., Afg S.r.l.s, Tsopele S.r.l.s, Ditta Salvati Davide, Ditta A.R.Te. di Lorenzo Ricci, Ditta Pimento di Marras Emanuela, Fl S.r.l.S., Enoteca Qb S.r.l., Cupella S.r.l., Ditta Vixio Spirito e Gusto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Lanzaro, Daniele Bracci, Ugo Altomare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Monterotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clara Curreri, Francesca Antonacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Vincenzo Grisostomi, non costituito in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Cinzia Fiorato, Dott.Sa Cinzia Fiorato in proprio ed in Qualità di Presidente

del Comitato “Associazione Insieme per il Centro Storico, Ilaria Morali, Carla Orrù, Mario Massaro, Raffaella Palmiotto, Alessio Bertollini, Alessandra Di Federico, Laura Ricciardi, Ugo De Vecchis, Andrea Manzoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- del Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.3.2022;
- della Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.3.2022 recante “approvazione Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del centro storico”;
- di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monterotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2022, il Comune di Monterotondo ha approvato il “Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico”, che, per quanto qui interessa, nel disciplinare alcuni profili per lo svolgimento di attività commerciali all'interno del Centro Storico del Comune di Monterotondo, ne ha distinto il territorio in due parti, ovvero la zona A (più centrale, costituente

in sostanza il nucleo del Centro Storico) e la fascia B (ricomprensente le zone comunque limitrofe al centro).

2. Le ricorrenti, titolari di esercizi commerciali di ristorazione, bar, pub e simili insistenti nella “zona A”, hanno impugnato, a mezzo del ricorso introduttivo, specifiche previsioni regolamentari contenute nella delibera, dei quali hanno chiesto l’annullamento per diverse ragioni di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

3. In particolare, le ricorrenti hanno censurato:

- il comma 10, dell’art. 3, rubricato “*Disciplina delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, settore alimentare, settori merceologici e requisiti*”, nella parte in cui ha imposto degli specifici orari di rimozione delle occupazioni di suolo pubblico e di chiusura delle attività per la zona A e limitazioni per la vendita di alcolici: (Comma 10. “*Orari: a. Gli orari di chiusura nella Zona A sono suddivisi in due periodi dell’anno denominati stagione invernale e stagione estiva: - Durante la stagione invernale, che si conviene decorrere dal 1° novembre al 30 aprile, è disposto il termine dell’occupazione del suolo pubblico entro le ore 24:00 e la chiusura delle attività commerciali, come sopra indicati, entro le ore 00:30; - Durante la stagione estiva, che si conviene decorrere dal 1° maggio al 31 ottobre, è disposto il termine dell’occupazione del suolo pubblico entro le ore 01:00 AM e la chiusura delle attività commerciali come sopra indicate, entro le ore 01:30 AM. b. È fatto divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione e in qualunque contenitore su tutto il territorio comunale, entro e non oltre le ore 24:00 (mezzanotte) e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM. c. È fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro dalle ore 22:00 su tutto il territorio comunale e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM. d. È fatto divieto di vendita di alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 21:00 e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM per tutti gli esercizi di vicinato, minimarket e similari, nonché tutte le forme di vendita esclusiva di alimenti e bevande tramite distributori automatici.”);*

- il comma 8 dell'art. 5, rubricato "*Occupazione del suolo pubblico e apertura cavi*", nella parte in cui stabilisce che "*E' vietato occupare spazi pubblici per l'alloggiamento di cassonetti di qualsiasi genere e tipo, come ad esempio per la raccolta dei rifiuti. La sosta su viabilità pubblica non potrà essere superiore al tempo necessario per consentire le eventuali operazioni di svuotamento, e in ogni caso non potrà essere maggiore di 3 ore se la raccolta è prevista nell'intervallo di tempo dalle 9.00 am alle 23.00 pm.*";

- il comma 4 dell'art. 4, rubricato "*Mantenimento del decoro urbano – sviluppo delle Reti di Impresa.*", nella parte in cui ha previsto limitazioni alla pubblicità di alcolici secondo cui "*E' fatto divieto agli esercenti del Centro storico di promuovere in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte e condizioni vantaggiose di acquisto o consumo di bevande alcoliche.*".

4. Avverso le sopra riportate previsioni le ricorrenti hanno formulato tre motivi di ricorso, lamentando:

- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 76 DELLA LEGGE REGIONE LAZIO 6 NOVEMBRE 2019, N. 22. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERALIZZAZIONE DEL COMMERCIO DI CUI AL D.L. N. 201/2011. VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42. VIOLAZIONE DELLO STATUTO DELLA CITTÀ DI MONTEROTONDO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 30 OTTOBRE 2008.

Secondo le ricorrenti, le disposizioni contestate sarebbero state adottate in violazione delle norme statali in rubrica, che, a tutela della concorrenza, hanno liberalizzato le attività commerciali anche sotto il profilo degli orari di esercizio e dell'assortimento merceologico, come peraltro confermato dalle pertinenti disposizioni della normativa regionale in materia. Inoltre, la disciplina impugnata sarebbe illegittima per essere stati *tout court* imposti limiti alla vendita e pubblicità di alcolici, anche al di fuori dei casi previsti dall'art.

50, comma 5, T.U. Enti locali, declinato nello Statuto della Città di Monterotondo, per casi specifici di emergenza. Alcun effetto legittimante, infine, avrebbe il richiamo (contenuto nelle premesse della Deliberazione con cui è stato approvato il Regolamento contestato) alla specifica procedura di cui all'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto nella fattispecie non attuata.

- II. VIZIO DI INCOMPETENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42, 50 E 54 DEL D.LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 38 DELLO STATUTO DELLA CITTÀ DI MONTEROTONDO. Sotto questo motivo le ricorrenti hanno denunciato l'incompetenza del Consiglio Comunale in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sulla base delle norme richiamate in rubrica, che attribuirebbero il relativo potere al Sindaco e peraltro in casi particolari, con effetti limitati nel tempo.

- III. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MACROSCOPICA E MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIAE DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA. Fermi i motivi di cui sopra, in ogni caso il potere sarebbe stato illegittimamente esercitato, nella totale assenza di istruttoria rispetto alle finalità perseguite e sulla base di motivazioni generiche, prive del sostegno di accertamenti, comparazioni e contemperamento dei contrapposti interessi, anche sotto i profili del previsto doppio orario di chiusura (per la parte esterna ed interna dell'attività) e di disparità di trattamento con altre zone. Parimenti sarebbe illogica e lesiva la norma sul divieto di collocazione dei contenitori per la raccolta di rifiuti, che deriverebbe da inefficienze dell'Amministrazione.

5. Il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio in data 30.06.2022, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.

6. In data 1.07.2022 sono intervenuti *ad opponendum* alcuni residenti nel Centro storico di Monterotondo e un'Associazione avente scopi statutari di tutela

dell'ambiente e della salute pubblica in senso ampio, i quali hanno puntualmente descritto e documentato il fenomeno degenerativo del decoro, della vivibilità urbana e della quiete pubblica in cui versa il centro cittadino e ripercorso le ordinanze contingibili e urgenti adottate nel tempo dal Sindaco.

7. Con Ordinanza n. 4251 del 6 luglio 2022 (non impugnata) è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare, rilevando che *“- il ricorso, ammissibile in quanto rivolto avverso disposizioni immediatamente lesive della sfera giuridica dei ricorrenti, appare meritevole di positiva delibazione quanto all'introduzione degli orari di chiusura degli esercizi commerciali in zona A (di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del provvedimento impugnato), atteso che, ai sensi del comma 7 ter [dell'art. 50] del d.lgs. 267/2000, il potere regolamentare del Consiglio si può esplicare nelle sole materia di cui all'art. 5 secondo periodo e non con riferimento alle ipotesi di cui al comma 7 della medesima norma; - con riferimento alla citata previsione regolamentare (art. 10, comma 1, lett. a) appare altresì configurabile il periculum in mora, sotto specie di possibile perdita di clientela e volume di affari; - l'interesse pubblico alla base dell'adottato previsione regolamentare appare peraltro sufficientemente tutelato dalla applicazione degli introdotti limiti orari alla vendita di bevande alcoliche (di cui al medesimo art. 10, comma 1, lett. b), c) e d)) e al divieto di promozioni per la vendita di alcolici (di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento), le doglianze avverso i quali appaiono, come pure quelle articolate avverso le disposizioni in tema di collocazione all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività di somministrazione, adeguatamente confutate dalle difese del Comune resistente;”*.

8. All'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d'interesse e difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti formulata dal resistente Comune sul presupposto che il Regolamento comunale impugnato è atto generale ed astratto, costituente fonte normativa di secondo grado, privo di immediata efficacia lesiva.

L'eccezione va respinta, alla luce del fatto che le disposizioni gravate, il cui contenuto è stato sopra riportato, hanno una immediata valenza precettiva e,

dunque, lesiva, ciò ne legittima (e impone) l'immediata impugnativa (cfr., *ex multis*, Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2022, n. 3972).

10. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, con riguardo alla domanda di annullamento dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Regolamento impugnato, rispetto alla quale risulta assorbente la fondatezza della censura di incompetenza formulata con il secondo motivo di ricorso.

10.1. Ed invero, come correttamente denunciato, con l'adozione di detta disposizione, recante una puntuale ed esaustiva disciplina degli orari degli esercizi commerciali nelle zone A) e B) come sopra individuate, il Consiglio comunale ha, innanzitutto, ecceduto le competenze ad esso attribuite dalle norme che ha posto a fondamento del proprio potere.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico Enti Locali, il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, le cui attribuzioni ricomprendono certamente anche l'adozione di regolamenti, quale è quello qui in esame; tuttavia, lo stesso T.U. citato, al successivo art. 50, comma 7, attribuisce al Sindaco la competenza specifica in materia di orari degli esercizi commerciali, al contempo indirettamente, ma testualmente, limitando quella regolamentare del Consiglio comunale alla espressione di "indirizzi" ("*7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...)*"); trattasi di disposizione che, peraltro, è stata pedissequamente replicata nello Statuto dell'Ente resistente.

In quest'ottica, va allora rilevato che – in disparte l'approfondimento, in questa sede non di rilievo, sulla ampiezza del generale potere di coordinamento e riorganizzazione degli orari come sopra attribuito al Sindaco dalla legge, alla luce dei notissimi orientamenti, anche costituzionali, per cui la materia degli orari delle attività economiche, pur attenendo al commercio, è in realtà "sottratta" alla piena disponibilità legislativa e regolamentare delle

Regioni e dei Comuni, in quanto il suo atteggiarsi, in concreto, costituisce una delle possibili modalità di tutela della concorrenza, oltre che della libertà di iniziativa economica privata, per cui è, quindi, privilegiata la libera determinazione (tra le molteplici si veda Corte Cost. n. 299/2012, più volte confermata, di recente richiamata nella sentenza n. 134/2021) – è comunque indubbio che la disciplina consiliare qui impugnata non si esaurisce nella mera espressione di “indirizzi”, bensì si sviluppa pervenendo a fissare puntualmente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, indicando anche intervalli temporali specifici (fino a 30 minuti).

Ne consegue che il Regolamento, sul punto, è stato adottato in violazione del riparto di competenze tra Organi fissato dal T.U., posto che - a fronte di un dato testuale così puntuale - non vi è spazio per ritenere la competenza concorrente dei due Organi (il che risulta, altresì, in linea con l'ulteriore e specifica competenza attribuita in materia, sempre all'Organo monocratico, per i casi di urgenza).

Ciò naturalmente non incide, come paventano gli intervenienti e il Comune, sul potere del Consiglio comunale di regolamentare la materia della tutela della sicurezza urbana, dell'ambiente, del decoro, bensì incide soltanto sulle modalità con cui l'Organo collegiale può farlo in relazione alla (peculiarissima, per quanto detto) disciplina degli orari degli esercizi commerciali, per i quali è chiamato, dal T.U. Enti locali e da Statuto, ad esprimere “indirizzi” (non prescrizioni puntuali, quali quelle qui impugnite; di quanto ora detto, peraltro, non dubita neanche la difesa dell'Ente resistente, che invero descrive – sebbene non condivisibilmente – le prescrizioni contestate come meri indirizzi).

Infine, sul punto non persuade in senso contrario l'argomentazione difensiva sostenuta dall'Ente resistente, per cui il Consiglio comunale avrebbe regolamentato la materia degli orari di esercizio delle attività in attuazione del potere ad esso attribuito dal successivo comma 7-ter dell'art. 50 T.U. citato, secondo cui “7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono



*adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.”: invero, come già sommariamente rilevato in fase cautelare, il dato testuale del secondo periodo del richiamato comma 5 è chiaro nel limitare il riferimento alla “*materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”.*

10.2. Chiarito quanto sopra, la disposizione da ultimo citata è per contro innanzitutto rilevante per il corretto esercizio del potere regolamentare da parte del Consiglio comunale con riguardo alle disposizioni, pure impugnate, dell’art. 3, comma, 1, lettere b), c) e d), nonché dell’art. 4, comma 4, riguardanti la vendita degli alcolici in determinati orari e la pubblicità degli alcolici in promozione (da tenere distinta dalla vendita in promozione, che non risulta essere contemplata dal dato testuale, secondo il senso logico delle parole), rispetto alle quali, comunque, le ulteriori censure sollevate sono da respingere per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, come già accennato, va precisato che è corretto quanto evidenziato dalle ricorrenti per cui nella Legislazione statale è espressa una tendenziale libertà, sotto plurimi profili (ivi compresi quelli relativi alla tipologia di merce offerta al pubblico o agli orari di vendita, qui di interesse), delle attività economiche, comprimibile soltanto a fronte di esigenze di tutela di specifici beni e valori, compatibili con il diritto europeo e nel rispetto del principio di proporzionalità; pertanto, è fuori di dubbio che negli anni, negli interventi per lo sviluppo e il rilancio dell’economia, il Legislatore statale abbia delineato, perlomeno tendenzialmente, il necessario superamento dei vincoli di varia natura per le attività, al fine di assicurare libertà e concorrenza nelle attività economiche.

Con riguardo alla tipologia di merce, per esempio, già nel Decreto legislativo n. 114/1998, recante la Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, erano affermate, tra le altre, le finalità di concorrenza, di libertà di impresa, di possibilità di approvvigionamento, di assortimento e di servizio di prossimità, distinguendo i settori merceologici soltanto tra alimentare e non

alimentare. Analoga ampiezza era già prevista (art. 11) per l'orario degli esercizi, in linea generale rimesso alla libera determinazione degli esercenti.

Con le prime liberalizzazioni del D.L. 223/2006, come successivamente modificate dal D.L. 201/2011, inoltre, per quanto qui di interesse, è stato affermato che le attività commerciali, ivi incluse quelle di ristorazione, si svolgono senza limitazioni (tra le altre) all'assortimento merceologico offerto e agli orari di esercizio, stabilendo il necessario adeguamento delle disposizioni legislative e regolamentari di Regioni e Enti locali sul punto, fermo restando che qualsiasi divieto, restrizione, onere o condizione all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche, ove non abrogato, deve essere sempre interpretato e applicato in senso tassativo e restrittivo, ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale (art. 1 D.L. 1/2012).

Dunque, in sostanza, è vero, come argomentato dalle ricorrenti, che per la tutela della concorrenza, la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento e che “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” (art. 3 D.L. 138/2011); tuttavia è anche vero che, da un lato, già la disciplina statale, come pure il Testo Unico regionale in materia di commercio (Legge regionale Lazio n. 22/2019), fanno salve esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti, e che, dall'altro lato, il consumo, la vendita e la promozione di bevande alcoliche sono comunque oggetto della speciale disciplina di cui alla Legge 125/2001 e ss.mm.ii., anche in riferimento al Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992; il che significa, quindi, che pure il Legislatore nazionale ha riconosciuto, a priori, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il rilievo specifico delle esigenze imperative di interesse generale (dalla tutela della salute e della dignità umana a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza e decoro urbani) che sono connesse alla vendita e al consumo di alcolici.

In quest'ottica, l'intervento del Comune resistente in materia – peraltro ragionevolmente e proporzionalmente calibrato tenuto conto delle diverse

realtà commerciali e modalità di vendita (ristoranti ovvero esercizi di vicinato, somministrazione o asporto) – risulta non soltanto legittimo (in parte anche sostanzialmente ripetitivo delle ricordate previsioni legislative, cfr. art. 14 *bis* legge 125/2011), bensì pure ampiamente motivato con il richiamo alle molteplici esigenze di tutela di cui alle premesse degli atti impugnati, cui si rimanda, che assumono peculiare rilievo anche alla luce dell'esperienza maturata dai competenti Organi negli anni, risultante in atti.

Resta, inoltre, fermo che le ricorrenti – complessivamente qualificatesi come *“titolari di esercizi commerciali di ristorazione, bar, pub, enoteche e simili insistenti nella zona “A – Centro Storico” del Comune di Monterotondo”* – non hanno fornito alcun elemento che possa effettivamente far ritenere la sussistenza di un interesse specifico a contestare ognuna delle singole – come detto ben distinte – disposizioni in materia.

10.3. Il ricorso va infine respinto, in linea con quanto già statuito dal Tribunale nella sentenza n. 2594/2023, resa in un diverso contenzioso riguardante lo stesso Regolamento comunale, quanto alla domanda di annullamento del comma 8 dell'art. 5 del Regolamento, laddove limita a sole tre ore (tra le 9.00 e le 23.00) la possibilità di mantenere i cassonetti dei rifiuti all'esterno dei locali.

La previsione è censurata dalle ricorrenti in considerazione del fatto che la stessa, obbligando i ristoratori e gli altri esercizi simili a mantenere i cassonetti all'interno dei locali, sarebbe foriera di gravi problemi igienici e sanitari per clienti e lavoratori.

La situazione sarebbe aggravata dalla circostanza che il Comune, che pure ha comunicato determinati orari per la raccolta dei rifiuti, non li rispetterebbe in concreto.

Deve, per contro, osservarsi come la disposizione operi un adeguato contemperamento tra le esigenze pubbliche di decoro urbano, inequivocabilmente compromesso da una permanente esposizione sui marciapiedi cittadini dei raccoglitori per la raccolta differenziata, e le opposte esigenze rappresentate dai ricorrenti.

Con riferimento alle stesse, al di là della genericità e dell'assertività dell'affermazione secondo la quale i giorni e gli orari della raccolta differenziata non verrebbero seguiti dagli operatori comunali, appare in ogni caso evidente che:

- la previsione, da parte del Comune, di una raccolta quotidiana dell'umido per le utenze non domestiche circoscrive a un tempo inferiore alle 24 ore la pretesa permanenza dei raccoglitori all'interno dei locali;
- è onere degli esercenti prevedere, all'interno dei locali, adeguate modalità di allocazione dei raccoglitori in maniera da non arrecare pregiudizio alla salute dei dipendenti e degli eventuali clienti, onere che non può essere traslato sulla pubblica amministrazione;
- l'eventuale passaggio degli operatori comunali per la raccolta dei rifiuti in orari notturni non appare pregiudicare le esigenze organizzative degli esercenti, atteso che il divieto contestato non vige dalle 23.00 alle 9.00.

11. In conclusione il gravame va in parte accolto e in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione.

12. Le spese di lite debbono essere compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande delle ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'art. 3, comma 10, lettera a), del "Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico", approvato con delibera del Consiglio comunale di Monterotondo n. 4 del 17 marzo 2022;
- b) lo respinge nel resto;
- c) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Mariani**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO